

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT** ..... 1
- Regolamento (CE) n. 1096/96 della Commissione, del 19 giugno 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 3
- Regolamento (CE) n. 1097/96 della Commissione, del 19 giugno 1996, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95 ..... 5
- Regolamento (CE) n. 1098/96 della Commissione, del 19 giugno 1996, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero ..... 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 1099/96 della Commissione, del 19 giugno 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e le modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti** ..... 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 1100/96 della Commissione, del 19 giugno 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2224/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore del luppolo** ..... 28
- ★ **Regolamento (CE) n. 1101/96 della Commissione, del 19 giugno 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2225/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di Madera nel settore del luppolo** ..... 29
- ★ **Regolamento (CE) n. 1102/96 della Commissione, del 19 giugno 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1474/95 e fissa le quantità disponibili per le domande presentate a partire dal 15 maggio 1996** ..... 30



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CE) n. 1103/96 della Commissione, del 19 giugno 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	32
Regolamento (CE) n. 1104/96 della Commissione, del 19 giugno 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero.....	34
Regolamento (CE) n. 1105/96 della Commissione, del 19 giugno 1996, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali .....	36
Regolamento (CE) n. 1106/96 della Commissione, del 19 giugno 1996, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso.....	39

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

96/369/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 13 marzo 1996, concernente un aiuto fiscale sotto forma di ammortamento a favore delle compagnie aeree tedesche <sup>(1)</sup> .....** 42

96/370/Euratom, CECA, CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 7 giugno 1996, che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° febbraio 1995 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi ....** 49

96/371/Euratom, CECA, CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 7 giugno 1996, che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° marzo 1995 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi ....** 50

96/372/Euratom, CECA, CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 7 giugno 1996, che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° aprile 1995 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi ....** 52

96/373/Euratom, CECA, CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 7 giugno 1996, che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° maggio 1995 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi ....** 54

96/374/Euratom, CECA, CE:


- \* **Decisione della Commissione, del 7 giugno 1996, che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° giugno 1995 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi ....** 56

96/375/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 10 giugno 1996, relativa all'esecuzione di prove e analisi comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di talune specie ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 92/33/CEE del Consiglio .....** 58

96/376/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 10 giugno 1996, relativa all'esecuzione di prove e analisi comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di talune specie ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 91/682/CEE del Consiglio .....** 59



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1095/96 DEL CONSIGLIO**

**del 18 giugno 1996**

**relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la Comunità ha stipulato accordi con alcuni paesi terzi sulla conclusione dei negoziati nel quadro dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT<sup>(1)</sup>; che tali accordi prevedono, fra l'altro, alcuni impegni da parte della Comunità nel settore dell'agricoltura; che, in applicazione di tali accordi, la Commissione ha stabilito un nuovo calendario «CXL — Comunità europee», applicabile nel territorio doganale della Comunità nella sua composizione al 1° gennaio 1995, che sostituisce il calendario «LXXX — Comunità europee», il quale nell'allegato del protocollo di Marrakech all'Accordo generale 1994; che tale calendario è stato trasmesso all'Organizzazione mondiale del commercio; che gli impegni previsti nel calendario suddetto devono essere attuati quanto prima, in particolare quelli applicabili dal 1° gennaio 1996; che di conseguenza è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad adottare le misure necessarie, nel quadro della procedura del comitato di gestione; che a fini di semplificazione, appare altresì opportuno disporre che eventuali modifiche del calendario suddetto, autorizzate dal Consiglio, siano adottate secondo la stessa procedura,

1996, nel settore dell'agricoltura, delle concessioni figuranti nel calendario «CXL — Comunità europee», applicabile al territorio doganale della Comunità nella sua composizione al 1° gennaio 1995, trasmesso all'Organizzazione mondiale del commercio. Tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(2)</sup> e in base alle corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli e, per quanto riguarda i prodotti di cui al codice NC 0701 90 51, all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(3)</sup>.

2. Qualora il Consiglio autorizzi la modifica del calendario CXL, le misure che ne derivano sono successivamente adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

*Articolo 2*

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La Commissione adotta quanto prima le misure necessarie per l'attuazione, a decorrere dal 1° gennaio

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(2)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 (GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8).

<sup>(1)</sup> GU n. L 334 del 30. 12. 1995, pagg. 25 e 38.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. BURLANDO

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 1096/96 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1996

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1785/81, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 17 bis dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(4)</sup>; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero<sup>(5)</sup>; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95<sup>(7)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio<sup>(8)</sup>; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(10)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95<sup>(12)</sup>;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1996.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

(4) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(5) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

(6) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

(7) GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

(8) GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

(9) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(10) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

(11) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(12) GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1996.

*Per la Commissione*  
 Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione <sup>(1)</sup>	
	— ECU/100 kg —	
1701 11 90 100	35,40	<sup>(1)</sup>
1701 11 90 910	35,13	<sup>(1)</sup>
1701 11 90 950		<sup>(2)</sup>
1701 12 90 100	35,40	<sup>(1)</sup>
1701 12 90 910	35,13	<sup>(1)</sup>
1701 12 90 950		<sup>(2)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 91 00 000	0,3848	
	— ECU/100 kg —	
1701 99 10 100	38,48	
1701 99 10 910	38,19	
1701 99 10 950	38,19	
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 99 90 100	0,3848	

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

<sup>(3)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1097/96 DELLA COMMISSIONE**

del 19 giugno 1996

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1813/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1813/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 706/96<sup>(4)</sup>; si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1813/95 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantaquattresima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/

95<sup>(6)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio<sup>(7)</sup>; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per la quarantaquattresima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1813/95, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,372 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU n. L 98 del 19. 4. 1996, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1098/96 DELLA COMMISSIONE****del 19 giugno 1996****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione<sup>(4)</sup>; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1996.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

**al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	8,50	—	0,00
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	11,92	—	0,00

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1099/96 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1996

**che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e le modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e le modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 585/96<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 6 e 7,

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 ha aperto negli allegati I e da III a X contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari rispettivamente della Turchia, della Giordania, del Marocco, di Cipro, dell'Egitto, della Tunisia, dell'Algeria, di Malta e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza;

considerando che, poiché alcuni di tali contingenti tariffari comunitari scadono il 30 giugno 1996 e tenuto conto delle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici TARIC, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 1981/94 per consentire la prosecuzione delle esportazioni da parte dei paesi mediterranei dei prodotti in questione in regime preferenziale, come è previsto dei vari accordi;

considerando che il regolamento (CE) n. 3192/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che modifica il regime applicabile all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari di Cipro<sup>(3)</sup>, ha modificato due contingenti tariffari comunitari e aggiunto un nuovo contingente tariffario comunitario annuale per le uve preparate;

considerando che il regolamento (CE) n. 1571/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 2027/94 che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1994/1995 nel settore vitivinicolo, (CEE) n. 3418/88 che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione di taluni prodotti nel settore vitivinicolo a decorrere dal 1° settembre 1988, (CEE) n. 1393/76 che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi, (CEE) n.

701/84, che fissa le tasse di compensazione nel settore vitivinicolo e (CEE) n. 333/88, relativo alla non riscossione di una tassa di compensazione all'importazione di taluni vini originari e in provenienza da taluni paesi terzi<sup>(4)</sup>, ha soppresso i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione di taluni prodotti vitivinicoli a partire dal 1° luglio 1995;

considerando che il regolamento (CE) n. 539/96 del Consiglio<sup>(5)</sup> ha esteso l'applicazione del regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio<sup>(6)</sup> ai prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e per evitare delle modifiche al regolamento (CE) n. 1981/94 ogniqualvolta ci sia un'estensione ad un altro paese beneficiario di contingenti tariffari relativi ai fiori e ai boccioli di fiori recisi, è necessario cancellare, all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1981/94, i riferimenti a paesi specifici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere formulato dal comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1981/94 è modificato come segue:

- 1) nel titolo e nell'articolo 1 le parole «dei Territori occupati» vanno sostituite con «di Cisgiordania e della Striscia di Gaza»;
- 2) all'articolo 2 il paragrafo 1 sul rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento va soppresso. I paragrafi 2, 3 e 4 vanno enumerati rispettivamente 1, 2 e 3;
- 3) all'articolo 3 il primo comma è sostituito dal testo seguente:
 

«La concessione del beneficio di contingenti tariffari relativi ai fiori e boccioli di fiori recisi può essere interrotta, per le rose a fiore grande e piccolo e per i garofani uniflori e multiflori, se a livello comunitario si constata l'inosservanza delle condizioni in materia di prezzi di cui al regolamento (CEE) n. 4088/87.»;
- 4) gli allegati I e da III a X vanno sostituiti rispettivamente dagli allegati da I a IX del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 84 del 3. 4. 1996, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 50.

<sup>(5)</sup> GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal:

— 1° luglio 1996 per i seguenti numeri d'ordine: 09.0203, 09.1121, 09.1122, 09.1129, 09.1130, 09.1207 e 09.1707;

— 1° ottobre 1996 per il numero d'ordine: 09.1133;  
— 15 ottobre 1996 per i seguenti numeri d'ordine: 09.1135 e 09.1136;  
— 1° novembre 1996 per i seguenti numeri d'ordine: 09.1152, 09.1114, 09.1137, 09.1138, 09.1190, 09.1381, 09.1420 e 09.1709;  
— 15 novembre 1996 per il numero d'ordine: 09.1117;  
— 1° gennaio 1997 per gli altri numeri d'ordine.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I**ALLEGATO I***TURCHIA**

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o per periodo indicato (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.0201	0802 21 00 0802 22 00		Nocciole fresche o secche, anche sgusciate o scorticate	25 000	0
09.0203	ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	20 20	Polpa di albicocche, senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 4,5 kg: — dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente	90	0*

*ALLEGATO II**ALLEGATO III***GIORDANIA**

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o per periodo indicato (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.1152	0603 10		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: — dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno seguente	56	0*

## ALLEGATO III

## «ALLEGATO IV

## MAROCCO

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o per periodo indicato (in t)	Dazio contingente (in %)
09.1114	0603 10		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: — dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno seguente	336,5	0
09.1135	ex 0603 10 11 ex 0603 10 51  ex 0603 10 21 ex 0603 10 61  ex 0603 10 25 ex 0603 10 65  ex 0603 10 13  0603 10 53	50 60 11 12 50 60 20 10 30 20 10 30 50 60	Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi: Rose, gladioli e crisantemi: — dal 15 ottobre al 14 maggio dell'anno seguente  Garofani: — dal 15 ottobre al 31 maggio dell'anno seguente	2 063,5 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	0
09.1136	ex 0603 10 29  ex 0603 10 69	81 89 10 30 40	Altri fiori: — dal 15 ottobre al 14 maggio dell'anno seguente	1 700 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>	0
09.1115	ex 0701 90 51	15	Patate di primizia: — dal 1° gennaio al 31 marzo	43 680	0
09.1117	0702 00 15 0702 00 20 0702 00 45		Pomodori, freschi o refrigerati: — dal 15 novembre al 30 aprile dell'anno successivo	96 208	esenzione (*)
09.1190	0702 00 50		— dal 1° novembre al 31 marzo dell'anno successivo	145 676 <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>	
09.1118	0702 00 20		di cui: Pomodori, freschi o refrigerati: — dal 1° al 30 aprile	16 800	esenzione (*)
09.1127	ex 0703 10 11  ex 0703 10 19  ex 0709 90 90	20 30 92 93 52 53 54	Cipolle, comprese le cipolle selvatiche della specie <i>Muscari comosum</i> fresche o refrigerate:  — dal 15 febbraio al 15 maggio	5 040	0

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o per periodo indicato (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.1109	ex 0704 90 90	92	Cavoli cinesi: — dal 1° novembre al 31 dicembre	120	0
09.1111	ex 0705 11 10 ex 0705 11 80	35 10	Insalata «iceberg» ( <i>Lactuca sativa</i> L., varietà capitata L.): — dal 1° novembre al 31 dicembre	120	0
09.1137	0707 00 10 0707 00 15 0707 00 20 0707 00 25 0707 00 35 0707 00 40		Cetrioli: — dal 1° novembre al 31 maggio dell'anno seguente	5 000 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	—
09.1138	0709 10 40		Carciofi: — dal 1° novembre al 31 dicembre	500 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	—
09.1133	0709 90 71 0709 90 73 ex 0709 90 75 ex 0709 90 79	da 10 a 60 da 31 a 36 da 51 a 56	Zucchine: — dal 1° ottobre al 20 aprile dell'anno seguente	5 000 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	—
09.1121	0805 10 01 0805 10 05 0805 10 09 0805 10 11 0805 10 15 0805 10 19 0805 10 21 0805 10 25		Arance fresche:  — dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente	296 800	esenzione <sup>(4)</sup>
09.1122	0805 10 29 0805 10 31 0805 10 33 0805 10 35 0805 10 37 0805 10 38 0805 10 39 0805 10 42 0805 10 44 0805 10 46 0805 10 51 0805 10 55 0805 10 59 0805 10 61 0805 10 65 0805 10 69 ex 0805 10 82 ex 0805 10 84		— dal 1° dicembre al 31 maggio dell'anno seguente	300 000 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	—
	ex 0805 10 86	10 11 13 17 10			

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o per periodo indicato (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.1129	ex 0805 20 11	11	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi	123 200	esenzione (*)
		21			
		31			
		41			
		51			
	ex 0805 20 13	61	— dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente		
		11			
		21			
		31			
		41			
09.1130	ex 0805 20 15	51	Clementine fresche: — dal 1° novembre alla fine di febbraio dell'anno seguente	110 000 (*) (*)	—
		61			
		11			
		21			
		31			
	ex 0805 20 17	41			
		51			
		61			
		11			
		21			
ex 0805 20 19	31				
	41				
	51				
	61				
	01				
	03				
	05				
	07				
	09				
	11				
ex 0805 20 21	13				
	21				
	31				
	51				
	71				
ex 0805 20 23	13				
	21				
	31				
	51				
	71				

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o per periodo indicato (in t)	Dazio contingente (in %)	
09.1129 09.1130 (segue)	ex 0805 20 25	13				
		21				
		31				
		51				
		71				
	ex 0805 20 27	13				
		21				
		31				
		51				
		71				
	ex 0805 20 29	12				
		14				
		21				
		23				
		31				
		51				
		71				
		91				
		ex 0805 20 31	11			
			21			
	31					
	41					
	51					
	61					
	ex 0805 20 33	11				
		21				
		31				
		41				
		51				
		61				
	ex 0805 20 35	11				
		21				
		31				
		41				
		51				
		61				
	ex 0805 20 37	11				
		21				
		31				
		41				
		51				
		61				
	ex 0805 20 39	11				
		21				
		31				
		41				
		51				
		61				

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o per periodo indicato (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.1101	ex 1604 13 11	11	Preparazioni e conserve di sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> :  — dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997  — dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998	21 000 (7) 22 500 (*)	0
		19			
	ex 1604 13 19	11			
		19			
	ex 1604 20 50	13			
		15			
09.1119	2004 90 50 2005 40 00 2005 59 00		Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ) e fagiolini preparati o conservati non nell'aceto o acido acetico, congelati o no	10 440	0
09.1105	ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	20 20	Polpe di albicocche senza aggiunta né di alcole né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	9 900	0
09.1123	2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 11 99 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 99		Succi di arance	16 800	esenzione (*)
09.1124	ex 2009 11 11	10	di cui:  Succhi di arance importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2 litri	5 040	esenzione (*)
	ex 2009 11 19	10			
	ex 2009 11 91	10			
	ex 2009 11 99	10			
		91			
	ex 2009 19 11	10			
	ex 2009 19 19	10			
	ex 2009 19 91	10			
ex 2009 19 99	10				
09.1107	ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84	72 72 72 72	Vini a denominazione di origine recanti i seguenti nomi: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata, con titolo alcolometrico effettivo uguale o inferiore a 15 % vol e presentati in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri	56 000 hl	0
09.1131	2204 10		Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti di alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009: — Vini spumanti: — — con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 8,5 % vol:	95 200 hl	0

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o per periodo indicato (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.1131 (segue)	2204 10 19		- - - - altri:		
	2204 10 99		- - - - altri: - - - - altri - - - - altri - - - - altri vini; mosti di uve la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta di alcole:		
	2204 21 10		- - - - in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: - - - - Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo "a forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar		
	2204 21 79		- - - - altri: - - - - - con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:		
	ex 2204 21 80	72 79 80	- - - - - - - - - - altri: - - - - - - - - - - Vini bianchi - - - - - - - - - - altri vini		
	2204 21 83		- - - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15% vol: - - - - - - - - - - altri: - - - - - - - - - - Vini bianchi		
	ex 2204 21 84	10 72 79 80	- - - - - - - - - - altri vini		
	ex 2204 21 94	10 30 ( <sup>o</sup> )	- - - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: - - - - - - - - - - altri vini		
	ex 2204 21 98	10 30 ( <sup>o</sup> )	- - - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: - - - - - - - - - - altri vini		
	ex 2204 21 99	10 ( <sup>o</sup> )	- - - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: - - - - - - - - - - altri vini		
	2204 29 10		- - - - - altri: - - - - - Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo "a forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar		

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o per periodo indicato (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.1131 (segue)	2204 29 65 ex 2204 29 75	10 ( <sup>9</sup> )	— — — — — altri:		
			— — — — — con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:		
			— — — — — altri:		
			— — — — — Vini bianchi		
			— — — — — altri vini		
			— — — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15% vol:		
			— — — — — altri:		
			— — — — — Vini bianchi		
			— — — — — altri vini		
			— — — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol:		
			— — — — — altri vini		
			2204 29 83 ex 2204 29 84		
ex 2204 29 94	10 30 ( <sup>9</sup> )	— — — — — altri vini			
ex 2204 29 98	10 30 ( <sup>9</sup> )	— — — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:			
ex 2204 29 99	10 ( <sup>9</sup> )	— — — — — altri vini			

(<sup>1</sup>) A partire dal 1° novembre i prelievi su questo volume saranno concessi solo ad esaurimento del contingente 09.1114.

(<sup>2</sup>) Questo volume sarà portato a 2 263,5 t nel periodo 1997-1998 e a 2 663,5 t nel periodo 1998-1999 e nei periodi seguenti.

(<sup>3</sup>) Questo volume sarà portato a 1 900 t nel periodo 1997-1998 e a 2 000 t nel periodo 1998-1999 e nei periodi seguenti.

(<sup>4</sup>) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(<sup>5</sup>) Nel quadro di questi contingenti, il prezzo d'entrata convenzionale a partire dal quale il dazio specifico addizionale previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a 0 è pari a:

— 492 ECU/t per i pomodori nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1996 e 484 ECU/t nel 1997,

— 490 ECU/t per i cetrioli, per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1996 e 480 ECU/t nel 1997,

— 594 ECU/t per i carciofi,

— 445 ECU/t per le zucchine, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1996 e 440 ECU/t nel 1997, ad eccezione del periodo dal 1° febbraio al 31 marzo nel corso del quale si applica il prezzo d'entrata "OMC",

— 273 ECU/t per le arance,

— 496 ECU/t per le clementine.

(<sup>6</sup>) Se il prezzo d'entrata di una partita è di 2, 4, 6 o 8 % inferiore ai prezzi di entrata convenzionale, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente a 2, 4, 6 o 8 % di tale prezzo d'entrata convenzionale. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % dei prezzi d'entrata convenzionale, si applica il dazio doganale specifico consolidato all'OMC.

(<sup>7</sup>) Per i quantitativi importati oltre il contingente, si applica un dazio doganale del 5 %.

(<sup>8</sup>) Per i quantitativi importati oltre il contingente, si applica un dazio doganale del 4 %.

(<sup>9</sup>) Suddivisione Taric applicabile dal 1° gennaio 1997.

## ALLEGATO IV

## ALLEGATO V

## CIPRO

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o per periodo indicato (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.1420	0603 10		Fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: — dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno seguente	75	0
09.1401	0701 90 59		Patate di primizia	110 000	0
09.1425	ex 0704 90 90	92	Cavoli cinesi: — dal 1° novembre al 31 dicembre	150	0
09.1427	ex 0705 11 10 ex 0705 11 80	35 10	Insalata "iceberg" ( <i>Lactuca sativa</i> L., varietà capitata L.): — dal 1° novembre al 31 dicembre	150	0
09.1403	ex 0706 10 00	14 15	Carote: — dal 1° aprile al 15 maggio	3 750	0
09.1411	ex 0706 90 90	20	Barbabietole da insalata	2 250	0
09.1405	ex 0709 30 00	50	Melanzane: — dal 1° ottobre al 30 novembre	450	0
09.1409	0709 60 10		Peperoni	450	0
09.1407	ex 0806 10 29  0806 10 30 ex 0806 10 40	50 60 70  da 11 a 16 da 41 a 46	Uve fresche da tavola: — dall'8 giugno al 14 luglio  — dal 15 luglio al 20 luglio — dal 21 luglio al 9 agosto	11 000	esenzione (1)
09.1413	0806 20 11 0806 20 12 0806 20 18 ex 0806 20 91 ex 0806 20 92 ex 0806 20 98	   10 10 10	Uve secche, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 15 kg	2 250	0
09.1429	2008 99 43 2008 99 53		Uve altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta d'alcole, con aggiunta di zucchero, non denominate né comprese altrove	2 500	0
09.1421			Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero o di altri dolcificanti: — succhi di uva (compresi i mosti di uva): — — di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C: — — — di valore superiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto:	4 950	esenzione (1)

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o per periodo indicato (in t)	Dazio contingente (in %)
09.1421 (segue)	2009 60 51  2009 60 71 ex 2009 60 90  2204 30 92	11 91	<p>— — — — concentrati</p> <p>— — — di valore inferiore o uguale a 18 ECU per 100 kg di peso netto:</p> <p>— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:</p> <p>— — — — concentrati</p> <p>— — — — altri, concentrati ai sensi della nota complementare 6 (nomenclatura combinata) capitolo 20</p> <p>Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:</p> <p>— altri mosti di uva:</p> <p>— — altri</p> <p>— — — con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm<sup>3</sup> a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol:</p> <p>— — — — concentrati</p>		
09.1415	2204 21 79 ex 2204 21 80  ex 2204 21 83  ex 2204 21 84	79 80  79 80  79 80	<p>Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:</p> <p>— altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole:</p> <p>— — in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:</p> <p>— — — altri:</p> <p>— — — — con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:</p> <p>— — — — — altri:</p> <p>— — — — — Vini bianchi</p> <p>— — — — — altri vini</p> <p>— — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:</p> <p>— — — — — altri:</p> <p>— — — — — Vini bianchi, diversi dai vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol</p> <p>— — — — — altri vini, diversi dai vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol</p>	52 500 hl	0
09.1423	2204 29 65 ex 2204 29 75  ex 2204 29 83  ex 2204 29 84	10 (?)  80  30 (?)	<p>— — altri:</p> <p>— — — altri:</p> <p>— — — — con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:</p> <p>— — — — — altri:</p> <p>— — — — — Vini bianchi</p> <p>— — — — — altri vini</p> <p>— — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:</p> <p>— — — — — altri:</p> <p>— — — — — Vini bianchi, diversi dai vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol</p> <p>— — — — — altri vini, diversi dai vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo 15 % vol</p>	29 120 hl	0

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o per periodo indicato (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.1417			<p>— altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta di alcole:</p> <p>— — in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:</p> <p>— — — altri:</p> <p>— — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:</p> <p>— — — — — altri:</p>	225 000 hl	0
	ex 2204 21 83	10	— — — — — Vini bianchi liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol		
	ex 2204 21 84	10	— — — — — altri vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol		
			— — — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol:		
	ex 2204 21 94	10	— — — — — altri vini liquorosi		
			— — — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:		
	ex 2204 21 98	10	— — — — — altri vini liquorosi		
			— — altri:		
			— — — altri:		
			— — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:		
			— — — — — altri:		
	ex 2204 29 83	10	— — — — — Vini bianchi liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol		
	ex 2204 29 84	10	— — — — — altri vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol		
			— — — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e uguale o inferiore a 18 % vol:		
	ex 2204 29 94	10	— — — — — altri vini liquorosi		
			— — — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:		
	ex 2204 29 98	10	— — — — — altri vini liquorosi		

(<sup>1</sup>) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(<sup>2</sup>) Suddivisione Taric applicabile dal 1° gennaio 1997.





Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o per periodo indicato (in t)	Dazio contingente (in %)
09.1209	2204 10		Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:	179 200 hl	0
	2204 10 19		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vini spumanti:</li> <li>- - con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 8,5 % vol:</li> <li>- - - altri</li> <li>- - - altri:</li> <li>- - - - altri</li> </ul>		
	2204 10 99		<ul style="list-style-type: none"> <li>- altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole:</li> <li>- - in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:</li> <li>- - - Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo "a forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar</li> <li>- - - - altri:</li> <li>- - - - - con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:</li> <li>- - - - - - altri:</li> <li>- - - - - - - Vini bianchi</li> <li>- - - - - - - - altri vini</li> <li>- - - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:</li> <li>- - - - - - - altri:</li> <li>- - - - - - - - Vini bianchi</li> <li>- - - - - - - - - altri vini</li> <li>- - - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol:</li> <li>- - - - - - - altri vini</li> <li>- - - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:</li> <li>- - - - - - - altri vini</li> <li>- - - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol:</li> <li>- - - - - - - altri vini</li> <li>- - - - - - - - altri:</li> </ul>		
	2204 21 10	73			
	ex 2204 21 80	79			
		80			
	2204 21 79	73			
	2204 21 83	10			
	ex 2204 21 84	73			
		79			
		80			
	ex 2204 21 94	10			
		30			
		(2)			
	ex 2204 21 98	10			
		30			
		(2)			
	ex 2204 21 99	10			
		(2)			

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o per periodo indicato (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.1209 (segue)	2204 29 10		- - - Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con tappo "a forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati, aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar		
	2204 29 65 ex 2204 29 75	10 ( <sup>2</sup> )	- - - altri: - - - - con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: - - - - - altri: - - - - - Vini bianchi - - - - - altri vini		
	2204 29 83 ex 2204 29 84	10 30 ( <sup>2</sup> )	- - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: - - - - - altri: - - - - - Vini bianchi - - - - - altri vini		
	ex 2204 29 94	10 30 ( <sup>2</sup> )	- - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: - - - - - altri vini		
	ex 2204 29 98	10 30 ( <sup>2</sup> )	- - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: - - - - - altri vini		
	ex 2204 29 99	10 ( <sup>2</sup> )	- - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: - - - - - altri vini		

(1) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(2) Suddivisione Taric applicabile dal 1° gennaio 1997.

## ALLEGATO VII

## «ALLEGATO VIII

## ALGERIA

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o per periodo indicato	Dazio contingentale (in %)
09.1001	ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 83 ex 2204 21 84	71 71 71 71	Vini con le seguenti denominazioni di origine: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, coteaux du Zaccar, Dahra, coteaux de Mascara, monts du Tessalah, coteaux de Tlemcen, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, presentati in recipienti contenenti 2 litri o meno	224 000 hl	0
09.1003	2204 10 2204 10 19 2204 10 99 2204 21 10 2204 21 79 ex 2204 21 80 2204 21 83 ex 2204 21 84 2204 21 83 ex 2204 21 84 2204 21 94 ex 2204 21 94 2204 21 98 ex 2204 21 98	71 79 80 10 71 79 80 10 30 ( <sup>1</sup> ) 10 30 ( <sup>1</sup> )	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009: - Vini spumanti: - - con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 8,5 % vol: - - - altri - - altri: - - - altri - altri vini: mosti di uve la cui fermentazione è stata impedita o fermata con aggiunta di alcole: - - in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: - - - Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo "a forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar - - - altri: - - - - con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale al 13 % vol: - - - - - altri: - - - - - Vini bianchi - - - - - altri vini - - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15% vol: - - - - - altri: - - - - - Vini bianchi - - - - - altri vini - - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: - - - - - altri vini - - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: - - - - - altri vini	224 000 hl	0

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o per periodo indicato	Dazio contingentale (in %)
09.1003 (segue)	ex 2204 21 99	10 ( <sup>1</sup> )	<p>— — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol:</p> <p>— — — — — altri vini</p> <p>— — — — — altri:</p> <p>— — — — Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo "a forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar</p> <p>— — — — — altri:</p> <p>— — — — — con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:</p> <p>— — — — — — altri:</p> <p>— — — — — — Vini bianchi</p>		
	2204 29 10				
	ex 2204 29 65	10 ( <sup>1</sup> )	<p>— — — — — — Vini bianchi</p> <p>— — — — — — altri vini</p>		
	ex 2204 29 75				
	ex 2204 29 83	10 30 ( <sup>1</sup> )	<p>— — — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:</p> <p>— — — — — — altri:</p> <p>— — — — — — Vini bianchi</p> <p>— — — — — — altri vini</p>		
	ex 2204 29 84				
	ex 2204 29 94	10 30 ( <sup>1</sup> )	<p>— — — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol:</p> <p>— — — — — — altri vini</p>		
	ex 2204 29 98	10 30 ( <sup>1</sup> )	<p>— — — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:</p> <p>— — — — — — altri vini</p>		
	ex 2204 29 99	10 ( <sup>1</sup> )	<p>— — — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol:</p> <p>— — — — — — altri vini</p>		

(<sup>1</sup>) Suddivisione TARIC applicabile dal 1° gennaio 1997.

## ALLEGATO VIII

## ALLEGATO IX

## MALTA

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o per periodo indicato	Dazio contingentale (in %)
09.1451	2203 00		Birra di malto	5 000 hl	0*

## ALLEGATO IX

## ALLEGATO X

## CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente per anno o per periodo indicato (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.1381	ex 0810 10 05  ex 0810 10 80	11 19 31 39 51 59	Fragole fresche: — dal 1° novembre al 31 marzo dell'anno seguente	1 200	0
09.1382	0603 10		Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi	1 500	0*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1100/96 DELLA COMMISSIONE  
del 19 giugno 1996**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2224/92 recante modalità di applicazione  
del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore del  
luppolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2224/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1480/95 <sup>(4)</sup>, ha fissato i quantitativi di luppolo, all'interno del bilancio previsionale di approvvigionamento, che beneficiano dell'esonero del dazio doganale applicabile all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario, nonché il tasso degli aiuti; che è opportuno fissare tali quantitativi e l'aiuto per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1996.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2224/92 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1*

In applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo di cui al codice NC 1210, che beneficia dell'esonero dal dazio doganale applicabile all'importazione diretta nelle isole Canarie in provenienza dai paesi terzi, ovvero dell'aiuto comunitario, è fissato a 300 tonnellate per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 89.

<sup>(4)</sup> GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 41.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1101/96 DELLA COMMISSIONE****del 19 giugno 1996****che modifica il regolamento (CEE) n. 2225/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di Madera nel settore del luppolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2225/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1479/95 <sup>(4)</sup>, ha fissato i quantitativi di luppolo, all'interno del bilancio previsionale di approvvigionamento, che beneficiano dell'esonero dal dazio doganale applicabile all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario, nonché il tasso degli aiuti; che è opportuno stabilire i suddetti quantitativi e l'aiuto per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2225/92 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1*

In applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo di cui al codice NC 1210, che beneficia dell'esonero dal dazio doganale applicabile all'importazione diretta a Madera in provenienza dai paesi terzi, ovvero dell'aiuto comunitario, è fissato a 10 tonnellate per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 91.

<sup>(4)</sup> GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 40.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1102/96 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1474/95 e fissa le quantità disponibili per le domande presentate a partire dal 15 maggio 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, recante organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1 e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovalbumina e la lattoalbumina<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 573/96<sup>(6)</sup>, ha aperto dei contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovalbumine, derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che il regolamento (CE) n. 1095/96 ha fissato nuovi contingenti per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996; che è quindi opportuno modificare i contingenti previsti nel regolamento (CE) n. 1474/95;

considerando che il regolamento (CE) n. 573/96 ha stabilito che le domande per l'ultimo trimestre del periodo 1° luglio 1995-30 giugno 1996 possono essere presentate a partire dal 15 maggio 1996; che è opportuno stabilire le quantità disponibili per tali domande, così che la durata di validità dei titoli conseguenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1474/95 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

Le quantità disponibili per le domande presentate dal 15 al 24 maggio 1996 sono stabilite nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*

I titoli rilasciati per le domande di cui all'articolo 2 sono validi fino al 31 agosto 1996.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

<sup>(3)</sup> GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

<sup>(4)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

<sup>(5)</sup> GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19.

<sup>(6)</sup> GU n. L 80 del 30. 3. 1996, pag. 54.

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO I

*(in tonnellate)*

Numero del gruppo	Codice NC	Dazio della TDC applicabile ECU/tonnellata peso/prodotto	Contingenti tariffari 1° luglio 1995 — 30 giugno 1996
E1	0407 00 30	152	82 651
E2	0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 0408 99 80	711 310 331 687 176	6 553 (1)
E3	3502 10 91 3502 10 99	617 83	8 863 (1)

(1) Tonnellate equivalenti uova in guscio.

Conversione in base ai tassi forfettari di rendimento fissati all'allegato 77 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU n. L 253 dell'11. 10. 1993).»

## ALLEGATO II

*(in tonnellate)*

Numero del gruppo	Quantità disponibili
E1	82 614
E2	1 526
E3	8 119

**REGOLAMENTO (CE) N. 1103/96 DELLA COMMISSIONE****del 19 giugno 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 giugno 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	75,8		284	72,1
	060	80,2		388	80,9
	064	100,2		400	76,8
	066	41,7		404	63,6
	068	62,3		416	72,7
	204	86,8		508	81,4
	208	44,0		512	71,6
	212	97,5		524	63,9
	624	95,8		528	73,7
	999	76,0		624	86,5
	ex 0707 00 25	052		55,3	728
053		156,2	800	78,0	
060		61,0	804	84,8	
066		53,8	999	79,3	
068		69,1	0809 10 20	052	144,4
204		144,3		061	51,3
624		87,1		064	105,3
0709 10 20		999	89,5	400	338,0
	220	317,0	999	159,7	
0709 90 77	999	317,0	0809 20 49	052	192,2
	052	44,8		061	182,0
	204	77,5		064	144,0
	412	54,2		068	262,6
	624	151,9		400	272,2
0805 30 30	999	82,1	600	94,9	
	052	134,4	624	288,1	
	204	88,8	676	166,2	
	220	74,0	999	200,3	
	388	69,4	0809 30 21, 0809 30 29	052	63,1
	400	68,2		220	121,8
	512	54,8		624	106,8
	520	66,5		999	97,2
	524	100,8		0809 40 20	052
	528	65,0	064		64,4
600	84,0	066	84,9		
624	48,9	068	61,2		
999	77,7	400	175,7		
0808 10 61, 0808 10 63, 0808 10 69	039	112,3	624	250,4	
	052	64,0	676	68,6	
	064	78,6	999	111,2	

(\*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 16). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1104/96 DELLA COMMISSIONE****del 19 giugno 1996****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95<sup>(2)</sup>,  
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2528/95<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,  
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1568/95 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/96<sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 50.

<sup>(5)</sup> GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 36.

<sup>(6)</sup> GU n. L 142 del 15. 6. 1996, pag. 32.

## ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 19 giugno 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	22,93	4,84
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	22,93	10,07
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	22,93	4,64
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	22,93	9,64
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	31,77	9,35
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	31,77	4,83
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	31,77	4,83
1702 90 99 <sup>(3)</sup>	0,32	0,34

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1105/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 giugno 1996**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1502/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità di applicazione, per la campagna 1995/1996, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 346/96<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi;

considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1502/95 ha fissato le modalità di applicazione, per la campagna 1995/

1996, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1502/95 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1502/95 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 5.

## ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)  
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti <sup>(2)</sup> (in ecu/t)
1001 10 00	Frumento grano duro <sup>(1)</sup>	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina <sup>(3)</sup>	0,00	0,00
	di qualità media	10,14	0,14
	di bassa qualità	30,54	20,54
1002 00 00	Segala	50,17	40,17
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	50,17	40,17
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina <sup>(3)</sup>	50,17	40,17
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	39,38	29,38
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(3)</sup>	39,38	29,38
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	50,17	40,17

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1502/95, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

<sup>(2)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1502/95], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1502/95.

## ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 5. 6. 1996 al 18. 6. 1996):

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Mid-America	Mid-America
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	167,85	170,40	146,86	145,71	191,56 (¹)	138,43 (¹)
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	17,40	20,55	12,86	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	24,07	—	—	—	—	—

(¹) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 10,90 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 20,25 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1502/95: 0,00 ECU/t].

**REGOLAMENTO (CE) N. 1106/96 DELLA COMMISSIONE**

**del 19 giugno 1996**

**che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1573/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 321/96 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1418/76 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'acquisto all'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, di riso Indica o di riso Japonica, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi, nonché ridotto del prezzo all'importazione purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1573/95 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE)

n. 1418/76 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per il riferimento indicato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1573/95 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1573/95 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 53.

<sup>(4)</sup> GU n. L 45 del 23. 2. 1996, pag. 3.

## ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 19 giugno 1996, che fissa i dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ecu/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (%)				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	ACP Bangladesh <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup>	Basmati India <sup>(3)</sup> articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95	Basmati Pakistan <sup>(3)</sup> articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 <sup>(3)</sup>
1006 10 21	( <sup>1</sup> )	150,76			
1006 10 23	( <sup>1</sup> )	150,76			
1006 10 25	( <sup>1</sup> )	150,76			
1006 10 27	( <sup>1</sup> )	150,76			—
1006 10 92	( <sup>1</sup> )	150,76			
1006 10 94	( <sup>1</sup> )	150,76			
1006 10 96	( <sup>1</sup> )	150,76			
1006 10 98	( <sup>1</sup> )	150,76			—
1006 20 11	297,74	144,53			
1006 20 13	297,74	144,53			
1006 20 15	297,74	144,53			
1006 20 17	334,88	163,10	84,88	284,88	—
1006 20 92	297,74	144,53			
1006 20 94	297,74	144,53			
1006 20 96	297,74	144,53			
1006 20 98	334,88	163,10	84,88	284,88	—
1006 30 21	554,55	262,37			
1006 30 23	554,55	262,37			
1006 30 25	554,55	262,37			
1006 30 27	( <sup>1</sup> )	290,59			—
1006 30 42	554,55	262,37			
1006 30 44	554,55	262,37			
1006 30 46	554,55	262,37			
1006 30 48	( <sup>1</sup> )	290,59			—
1006 30 61	554,55	262,37			
1006 30 63	554,55	262,37			
1006 30 65	554,55	262,37			
1006 30 67	( <sup>1</sup> )	290,59			—
1006 30 92	554,55	262,37			
1006 30 94	554,55	262,37			
1006 30 96	554,55	262,37			
1006 30 98	( <sup>1</sup> )	290,59			—
1006 40 00	( <sup>1</sup> )	90,38			

(<sup>1</sup>) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85), modificato.

(<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(<sup>3</sup>) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(<sup>4</sup>) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU n. L 88 del 9. 4. 1991, p. 7), modificato.

- (<sup>1</sup>) Esclusivamente per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il dazio si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio (GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1), modificato.
- (<sup>2</sup>) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.
- (<sup>3</sup>) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana non importato nel quadro del regime del regolamento (CEE) n. 3877/86, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95].
- (<sup>4</sup>) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine del Pakistan, non importato nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86, riduzione di 50 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95].
- (<sup>5</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

## ALLEGATO II

## Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t) ( <sup>1</sup> )	( <sup>2</sup> )	334,88	611,00	297,74	554,55	( <sup>2</sup> )

## 2. Elementi di calcolo:

a) Prezzo cif Arag (\$/t)	—	406,75	399,47	455,00	480,00	—
b) Prezzo fob (\$/t)	—	—	—	425,00	450,00	—
c) Noli marittimi (\$/t)	—	—	—	30,00	30,00	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(<sup>1</sup>) In caso di importazione nel corso del mese successivo a quello della fissazione, queste aliquote del dazio all'importazione sono adattate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma del regolamento (CE) n. 1573/95.

(<sup>2</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1996

concernente un aiuto fiscale sotto forma di ammortamento a favore delle compagnie aeree tedesche

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/369/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate, a norma di detti articoli, a presentare osservazioni e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

## I FATTI

## I

Con lettere del 7 marzo 1988, del 16 agosto 1988, dell'8 dicembre 1988 e del 9 aprile 1991, la Commissione, in forza dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato, ha chiesto al governo tedesco informazioni sugli aiuti concessi in Germania alle compagnie aeree. Il governo tedesco ha risposto a tali richieste con lettere del 3 aprile 1988, del 1° marzo 1989 e del 22 agosto 1991, fornendo informazioni sul regime di ammortamento straordinario introdotto dall'articolo 82 f) del regolamento esecutivo riguardante l'imposta sul reddito («Einkommensteuerdurchführungsverordnung») in vigore in Germania.

Con lettere del 5 maggio e del 28 luglio 1992, la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche ulteriori precisazioni in merito a modalità di applicazione, impatto economico e beneficiari del regime di ammortamento previsto dall'articolo 82 f). Il governo tedesco ha risposto a queste lettere in data 16 giugno e 3 settembre 1992.

Le informazioni così raccolte hanno permesso alla Commissione di formarsi un'idea precisa del regime di ammortamento in questione che era stato introdotto nel sistema tributario tedesco nel 1965 al fine di rafforzare la competitività delle compagnie aeree esposte alla concorrenza internazionale, come risulta dal tredicesimo rapporto in materia di aiuti, destinato al Parlamento tedesco (Bundestag) dell'11 novembre 1991. Successivamente, essendosi il regime rivelato un'efficace misura di sostegno finanziario, è stato prorogato per altri cinque anni, fino al 31 dicembre 1994, mediante la «Steuerbereinigungsgesetz» del 1986. Un'ulteriore proroga di cinque anni, fino al 31 dicembre 1999, è stata notificata alla Commissione con lettera dell'8 settembre 1993 (cfr. infra).

È necessario illustrare il contenuto e le condizioni di applicazione delle disposizioni del citato articolo 82 f). Come nella maggior parte degli altri Stati membri, il sistema tributario tedesco prevede due regimi generali di ammortamento, la scelta tra i quali è lasciata all'impresa, a determinate condizioni. Trattasi dell'ammortamento lineare e dell'ammortamento a quote decrescenti. L'articolo 82 f) introduce un terzo regime, di uso tuttavia più specifico, complementare all'ammortamento lineare, ma

che esclude l'uso dell'ammortamento a quote decrescenti per il cespite in questione. Tale ammortamento straordinario si applica in particolare agli aeromobili utilizzati a fini commerciali per i trasporti internazionali di beni o di persone o per altre attività di servizi effettuate all'estero. Esso riguarda i soli aeromobili immatricolati in Germania, con la condizione supplementare che non devono essere oggetto di cessione nei sei anni successivi al loro acquisto. In presenza di queste condizioni, i proprietari degli aeromobili hanno la possibilità di procedere, nel corso dell'esercizio che segue l'acquisto, nonché durante i quattro esercizi successivi, a un ammortamento straordinario non superiore al 30 % del costo d'acquisto complessivo. Tale quota di ammortamento straordinaria può essere interamente imputata al primo esercizio, oppure venire ripartita a discrezione sui cinque primi esercizi.

L'ammortamento straordinario così contabilizzato, che viene ad aggiungersi all'ammortamento lineare ordinario, ha l'effetto di ridurre nella stessa misura l'imponibile dell'esercizio in questione. Esso non può tuttavia portare a un deprezzamento del cespite in questione superiore al 100 % del suo valore d'acquisto e non incide sulla durata dell'ammortamento. Il ricorso al meccanismo di ammortamento straordinario implica che il valore residuo del bene venga successivamente ammortizzato in funzione della sua probabile durata residua di utilizzazione. È opportuno ricordare che l'ammortamento si basa in linea di principio su un piano di ammortamento la cui durata è lasciata alla valutazione del contribuente. La durata normale di ammortamento di un aereo varia fra dieci e quindici anni a seconda delle compagnie aeree.

Va precisato che il disposto dell'articolo 82 f) non riguarda solo gli aeromobili ma anche, a condizioni meno restrittive, il naviglio mercantile e i pescherecci. Secondo il rapporto al Bundestag dell'11 novembre 1991, il regime costituisce un valido incentivo agli investimenti in quanto consente alle compagnie aeree di evitare fluttuazioni troppo forti dei loro risultati contabili e imponibili. Lo stesso rapporto valuta a 10 milioni di DM lo sgravio fiscale annuo derivante da questo sistema a favore dell'insieme delle compagnie aeree e marittime che ne sono beneficiarie. Il governo tedesco tuttavia non è stato in grado di ripartire tale cifra fra le diverse compagnie interessate.

Nel settore marittimo, l'articolo 82 f) è stato interpretato finora nel quadro delle direttive comunitarie sugli aiuti alla costruzione navale. L'ultima decisione presa a questo riguardo dalla Commissione, relativa all'esercizio 1995, risale al 1° marzo 1995 ed è stata portata a conoscenza delle autorità tedesche il 6 marzo 1995 (pratica N 641/93).

## II

Con lettera del 21 aprile 1993, la Commissione, conformemente all'articolo 93, paragrafo 1 del trattato, ha informato il governo tedesco di considerare il meccanismo di ammortamento straordinario dell'articolo 82 f) una misura di aiuto di natura fiscale già in applicazione e atta ad incidere sugli scambi tra Stati membri e a falsare la concorrenza all'interno del mercato comune. La lettera è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(1)</sup>. Constatando inoltre che l'aiuto in questione non può essere considerato compatibile, ai sensi dell'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato, la Commissione, nella stessa lettera, ha proposto alle autorità tedesche di porvi fine, limitatamente all'aviazione civile, entro e non oltre il 1° gennaio 1994. La Commissione ha inoltre informato il governo tedesco che in mancanza di informazioni in grado di dimostrare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune, essa si riservava la possibilità di avviare il procedimento previsto dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato. La pratica è stata classificata con il numero E 4/93.

Il 28 luglio 1993, il governo tedesco ha risposto alla Commissione di non avere l'intenzione di sopprimere il meccanismo previsto dall'articolo 82 f), a suo parere compatibile con il mercato comune secondo l'articolo 92, paragrafo 3. Consentendo alle compagnie aeree tedesche di ripartire meglio nel tempo l'onere dell'imposta, il meccanismo è parte integrante del sistema tributario tedesco e la sua soppressione avrebbe penalizzato unilateralmente le compagnie aeree tedesche, visto che esistevano misure analoghe negli altri Stati membri. Secondo il governo tedesco inoltre il meccanismo incentiverebbe le compagnie ad acquistare apparecchi nuovi meno inquinanti favorendo in tal modo sia la protezione dell'ambiente che l'industria aeronautica europea.

Successivamente, con lettera dell'8 settembre 1993, il governo tedesco ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, una nuova proroga del meccanismo d'ammortamento straordinario previsto dall'articolo 82 f) per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1999. Questa nuova proroga, sancita dagli articoli 1 e 8 della «Standortsicherungsgesetz», è stata considerata un aiuto notificato ed è stata di conseguenza registrata presso il segretariato generale della Commissione il 12 ottobre 1993 sotto il numero N 640/93. A sostegno della notificazione, le autorità tedesche insistevano sulla volontà di mantenere la competitività dell'aviazione di bandiera tedesca e l'aiuto ai vettori regionali ponendo nuovamente in rilievo il ruolo di incentivazione svolto dal meccanismo in questione ai fini dell'acquisto di

(1) GU n. C 289 del 26. 10. 1993, pag. 2.

apparecchi nuovi più rispettosi dell'ambiente. A questo riguardo, esse valutavano a 10 milioni di DM, per il periodo 1995-1999, lo sgravio fiscale annuo che avrebbe generato il meccanismo dell'articolo 82 f) a favore del solo settore aereo.

La Commissione ha pertanto deciso, l'8 dicembre 1993, di avviare nei confronti dei due casi descritti il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato. L'apertura del procedimento riguardava contemporaneamente la proroga della disposizione fiscale in questione fino al 31 dicembre 1994 (pratica E 4/93) e la nuova proroga per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1999 notificata l'8 settembre 1993 (pratica N 640/93). La Commissione ha motivato la sua decisione di avviare il procedimento ricordando anzitutto che la misura fiscale istituita con l'articolo 82 f) costituisce ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato un aiuto a carattere settoriale, che costituisce una deroga rispetto al sistema tributario tedesco. Essa ha successivamente ritenuto che nessuna delle deroghe previste dallo stesso articolo 92, paragrafo 3, in particolare quella di cui alla lettera c), poteva, a prima vista, trovare applicazione nella fattispecie.

Con lettera del 31 dicembre 1993, la Commissione ha informato il governo tedesco della sua decisione di avviare il procedimento e l'ha sollecitato a presentare le proprie osservazioni. La lettera è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(1)</sup> invitando anche gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentare le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato.

Tuttavia la Commissione non ha adottato nessuna decisione finale sui due casi fino al 31 dicembre 1994. Quindi la proroga fino a questa data della misura in questione (pratica E 4/93), che costituiva all'epoca una misura di aiuto esistente, è stata «de facto» accettata dalla Commissione. Una lettera in proposito è stata inviata dalla Commissione al governo tedesco il 10 marzo 1995.

### III

In seguito all'avvio del procedimento, la Germania, con lettere del 24 gennaio 1994 (comunicazione del 19 gennaio 1994) e 28 febbraio 1994 (comunicazione del 18 febbraio 1994) e quattro altri interessati, vale a dire Airbus Industrie, la compagnia aerea britannica British Midland, l'associazione tedesca Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen (ADL) e la società tedesca Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH hanno presentato osservazioni. Airbus Industrie ricorda gli aiuti forniti all'industria aeronautica americana attraverso il sistema del «Foreign Sales Corporations» e raccomanda alla Commissione un'estrema prudenza nel presente caso. British Midland ritiene che la misura fiscale dell'articolo 82 f) costituisca un aiuto incompatibile con il mercato comune, a causa

del vantaggio che esso procura ai vettori tedeschi nel mercato comune liberalizzato dell'aviazione civile. Il governo tedesco e gli altri due interessati sostengono invece, da un lato che la misura non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, e dall'altro che, in ogni caso, dovrebbe beneficiare della deroga prevista dallo stesso articolo, paragrafo 3, lettere b) e c). Essi fanno valere a questo riguardo diverse argomentazioni, alcune delle quali riprendono elementi già esposti in precedenza dal governo tedesco, che possono così riassumersi:

- esistono regimi di aiuto analoghi negli altri Stati membri. Di conseguenza la Commissione non può agire solo contro uno Stato membro senza misconoscere il principio di uguaglianza;
- esistono norme analoghe anche nei paesi terzi, in particolare negli Stati Uniti e il «comitato di saggi», nominato dalla Commissione nel 1993, ha proposto appunto alcune misure che favoriscono l'ammortamento accelerato degli aerei negli Stati membri, al fine di consentire alle compagnie della Comunità di lottare contro la concorrenza delle compagnie dei paesi terzi;
- non è assodato che la misura falsi la concorrenza e incida sugli scambi fra Stati membri in quanto essa non migliora la posizione delle compagnie aeree tedesche sul mercato comunitario. Inoltre, il sistema tributario tedesco, rispetto a quelli degli altri Stati membri, è globalmente piuttosto sfavorevole alle imprese;
- il meccanismo di ammortamento straordinario in questione non procura alle imprese alcun vantaggio rispetto ai sistemi di ammortamento a quote costanti o decrescenti; in particolare, l'importo totale ammortizzato rimane identico e il bilancio dello Stato tedesco non subisce in definitiva alcuna diminuzione del gettito fiscale, in quanto il pagamento dell'imposta è semplicemente differito;
- l'articolo 82 f), i cui effetti sono simili a quelli dell'ammortamento a quote decrescenti, è una misura generale del diritto tributario tedesco;
- l'articolo 82 f) rappresenta un elemento inscindibile dal sistema tributario tedesco e la Commissione non può metterlo in questione fondandosi sulle norme che disciplinano gli aiuti di Stato, in assenza di un'armonizzazione fiscale a livello comunitario, che presupporrebbe, nella fattispecie, il ricorso all'articolo 101 del trattato;
- la misura mira a proteggere l'ambiente e a favorire l'aviazione civile e l'industria aeronautica della Comunità incentivando l'acquisto di aerei nuovi e poco inquinanti.

Le osservazioni degli altri interessati sono state portate a conoscenza del governo tedesco. Quest'ultimo si è pronunciato in merito a tali osservazioni con lettera del 3 maggio 1994 indirizzata alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. C 16 del 19. 1. 1994, pag. 3.

Il governo tedesco, inoltre, ha presentato nuove osservazioni con lettere dell'11 agosto 1994, del 12 gennaio 1995 (comunicazione del 18 ottobre 1994), del 2 febbraio 1995 e del 4 ottobre 1995 (comunicazione del 28 settembre 1995).

## VALUTAZIONE GIURIDICA

### IV

#### Sulla proroga della misura fino al 31 dicembre 1994

La proroga degli effetti dell'articolo 82 f) fino al 31 dicembre 1994 a favore dell'aviazione civile, oggetto anzitutto di una proposta di misure utili e successivamente dell'avvio del presente procedimento, costituisce un aiuto esistente ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato. Ora, una decisione definitiva presa dalla Commissione nei confronti di un aiuto esistente produce effetti solo a decorrere dalla data della sua adozione. Dato che non è intervenuta alcuna decisione definitiva da parte della Commissione al riguardo prima del 31 dicembre 1994, è opportuno chiudere il procedimento che è divenuta senza oggetto.

Ne consegue che le imprese tedesche interessate possono applicare le disposizioni dell'articolo 82 f) per quanto riguarda i loro redditi imponibili a titolo dell'esercizio 1994 e dichiarati nel corso dell'esercizio 1995.

### V

#### Sulla proroga della misura dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1999

Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE, sono incompatibili con il mercato comune e con il suddetto accordo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri e fra le parti contraenti, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Nella fattispecie, l'ammortamento straordinario previsto dalle disposizioni dell'articolo 82 f) della «Einkommensteuerverordnung» permette alle imprese beneficiarie di ridurre, in presenza di talune condizioni, l'entità del loro reddito imponibile e, in questo modo, l'imposta che sarebbe normalmente applicabile in assenza di queste disposizioni in un determinato esercizio. Esso offre di conseguenza alle imprese che ne beneficiano un vantaggio pecuniario il cui costo grava direttamente sul bilancio dello Stato tedesco.

Indubbiamente, come sostengono le autorità tedesche e due degli altri interessati, questo meccanismo di ammortamento straordinario non ha l'effetto di sopprimere il pagamento dell'imposta in misura pari agli accantonamenti ad ammortamento, ma semplicemente di differirlo. Tuttavia, come avviene con il sistema di ammortamento a quote decrescenti, il vantaggio che offre l'articolo 82 f) risiede precisamente nel rinvio del pagamento dell'imposta: se, al termine del periodo di ammortamento di un cespite, la somma delle imposte al loro valore nominale versate al fisco tedesco nel periodo in questione è identica indipendentemente dal metodo di ammortamento prescelto, è però ben diversa la somma delle stesse imposte al loro valore attuale, che è calcolato sulla base dei tassi d'interesse. In definitiva, «ceteris paribus», il vantaggio pecuniario netto che deriva dall'uso dell'ammortamento a quote decrescenti o del meccanismo dell'articolo 82 f) è assolutamente concreto rispetto all'applicazione del solo ammortamento lineare sempreché le imprese realizzino un utile, anche se tale vantaggio è inferiore a quanto possa sembrare di primo acchito.

Le autorità tedesche e gli altri interessati fanno valere inoltre che, anche tenendo conto delle imposte differite al loro valore attuale, il vantaggio globale derivante dal rinvio del pagamento dell'imposta non è superiore, utilizzando il meccanismo dell'articolo 82 f), a quello realizzabile in caso di ammortamento a quote decrescenti. Anche se così fosse, l'argomentazione tende tuttavia a celare il vantaggio connesso alla grande flessibilità di applicazione dell'articolo 82 f). Le imprese non hanno sempre interesse a optare per il metodo di ammortamento a quote decrescenti, in particolare se sono in perdita. Ora, mentre la scelta fra l'ammortamento a quote decrescenti e l'ammortamento lineare è possibile unicamente al momento dell'acquisto del cespite, è viceversa ammesso l'ammortamento straordinario previsto dall'articolo 82 f) in qualsiasi momento durante i primi cinque esercizi successivi all'acquisto. Questo è il vero elemento d'interesse dell'articolo 82 f) rispetto ai metodi di ammortamento a quote decrescenti o, a fortiori, a quote costanti. Questa flessibilità permette, ad esempio, alle compagnie aeree che ne beneficiano di procedere più facilmente a modifiche nella gestione della loro flotta, ma soprattutto dà loro modo di aumentare a discrezione le quote di ammortamento negli esercizi in forte profitto. Giocando così sulle quote accantonate negli esercizi in profitto e in perdita, le imprese possono non solo perequare nel tempo l'utile imponibile ma anche ridurlo o, in taluni casi, addirittura sottrarsi all'imposta. In effetti, se la normativa tributaria tedesca permette alle imprese il riporto indefinito delle perdite agli esercizi successivi non in perdita, non sempre essa autorizza tuttavia il riporto degli utili sulle eventuali perdite future: queste possono soltanto essere imputate ai profitti non distribuiti dei due esercizi precedenti, a concorrenza di 10 milioni di DM. In definitiva i vantaggi derivanti dall'articolo 82 f) che permette un ammortamento aggiuntivo a quello a quote decrescenti o costanti, sono innegabili.

Le autorità tedesche e gli altri interessati sostengono inoltre che il metodo di ammortamento previsto dall'articolo 82 f) costituisce una misura generale del diritto tributario tedesco e che essa è indissociabile dal sistema tributario nazionale. Essa di conseguenza potrebbe essere sanzionata soltanto sulla base dell'articolo 101 del trattato, nell'ambito di una armonizzazione a livello comunitario, e non per effetto degli articoli 92 e 93 del trattato.

Per distinguere gli aiuti di Stato dalle misure generali, il trattato offre alla Commissione il solo criterio della specificità, definendo all'articolo 92 gli aiuti come misure che favoriscono «talune imprese o talune produzioni». È opportuno pertanto fare un raffronto, all'interno di uno stesso Stato membro, fra il trattamento concesso alle imprese che beneficiano della misura in questione e il regime generale applicato alle imprese che si trovano nelle stesse condizioni oggettive. Se ogni misura deve essere valutata caso per caso, la Commissione, conformandosi in ciò alla giurisprudenza della Corte di giustizia, considera da un punto di vista generale aiuti di Stato le misure il cui carattere di deroga rispetto alla regola generale non è giustificato dalla natura o dalla struttura del sistema (sentenza della Corte di giustizia del 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione)<sup>(1)</sup>. In materia fiscale, la Commissione è del parere che non rientrino fra gli aiuti di Stato quelle misure la cui diversa natura comporta una deroga alla regola generale, a condizione che la loro razionalità economica le renda necessarie o funzionali per l'efficienza del sistema. Di norma quindi non devono essere applicate solo in determinati campi, devono fondarsi su criteri o condizioni oggettive e orizzontali, e non devono essere limitate nel tempo.

Nella fattispecie, è giocoforza constatare che le disposizioni dell'articolo 82 f) hanno un campo d'applicazione strettamente limitato per diverse ragioni. Anzitutto, esse si applicano solo a pochi cespiti ammortizzabili ben definiti, naviglio mercantile, pescherecci e aeromobili, ad esclusione di tutti gli altri beni. Successivamente, per quanto riguarda gli aeromobili, esse subordinano l'applicazione della misura al rispetto simultaneo di tre condizioni: utilizzazione a fini commerciali per il trasporto internazionale di beni o di persone o per altre attività di servizi svolte all'estero; immatricolazione in Germania; non cedibilità nei sei anni successivi all'acquisto. Tenuto conto di queste diverse restrizioni, le disposizioni dell'articolo 82 f) devono essere considerate derogatorie rispetto alle misure generali rappresentate dai metodi di ammortamento a quote decrescenti o costanti. Il rapporto al Bundestag sopra citato riconosce d'altronde che esse mirano a favorire tre settori dell'economia tedesca (commercio marittimo, pesca, aviazione civile) particolarmente esposti alla concorrenza internazionale. Inoltre, queste disposizioni

settoriali non hanno portato illimitata nel tempo in quanto vengono periodicamente prorogate per alcuni anni. In aggiunta, esse non si basano su criteri oggettivi e non appaiono affatto indispensabili al corretto funzionamento del sistema tributario tedesco. In effetti, né le caratteristiche fisiche degli aeromobili, né le loro condizioni di utilizzazione sul mercato, né alcun altro elemento esigono, ai fini di un valido ammortamento, di ricorrere a un metodo d'ammortamento diverso da quello a quote decrescenti e costanti. Pertanto la Commissione ritiene che l'ammortamento in questione non trovi giustificazione nella natura o nella struttura del sistema. Ne consegue che esso ricade nel campo d'applicazione dell'articolo 92 del trattato.

Del resto, nella sua decisione relativa all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 82 f) al settore marittimo, notificata l'11 novembre 1994 al governo tedesco nel quadro della pratica NN 102/94, la Commissione ha già sostenuto che le disposizioni in questione non costituivano una misura generale, bensì un aiuto ai sensi dell'articolo 92 del trattato e 61 dell'accordo SEE. La decisione citata non è stata contestata dalle autorità tedesche.

D'altronde, il vantaggio derivante dalle disposizioni dell'articolo 82 f), che riguarda inoltre esclusivamente gli aeromobili in servizio su rotte internazionali, incide sugli scambi fra Stati membri per effetto della natura stessa del trasporto aereo e della sua dimensione internazionale. L'incidenza sugli scambi è ancora più sensibile dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1993, dei regolamenti (CEE) n. 2407/92<sup>(2)</sup>, (CEE) n. 2408/92<sup>(3)</sup> e (CEE) n. 2409/92<sup>(4)</sup> del Consiglio («terzo pacchetto aereo») che liberalizzano il mercato comunitario dell'aviazione civile. Inoltre, l'ammortamento straordinario previsto dall'articolo 82 f) falsa la concorrenza all'interno del mercato comune in quanto favorisce le attività di trasporto internazionale, in particolare intracomunitario, delle sole compagnie aeree tedesche la cui competitività è così rafforzata rispetto a quelle degli altri vettori comunitari che non beneficiano di misure di aiuto simili. In effetti, ne sono escluse le compagnie non soggette ad imposta in Germania nonché le compagnie autorizzate ad operare da Stati membri diversi dalla Germania in quanto l'articolo 82 f) presuppone l'immatricolazione dell'aeromobile in quest'ultimo Stato. È necessario in proposito ricordare che le autorità tedesche, come le autorità degli altri Stati membri, impongono ai vettori aerei ai quali rilasciano una licenza di esercizio, di immatricolare i loro apparecchi sui rispettivi registri nazionali, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2407/92. Ora, la licenza può essere rilasciata dalle autorità tedesche solo alle imprese

<sup>(2)</sup> GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 15.

<sup>(1)</sup> Racc. 1974, pag. 709 punto 33 della motivazione.

aventi in Germania la loro sede principale, secondo l'articolo 4 del regolamento citato. In definitiva quindi, possono beneficiare delle disposizioni dell'articolo 82 f) solo le compagnie aeree soggette ad imposizione in Germania e aventi in Germania la loro sede principale.

Da quanto precede, la Commissione trae le conclusioni che le disposizioni dell'articolo 82 f) costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE. Al riguardo è ininfluenza la circostanza che esisterebbero misure fiscali analoghe negli altri Stati membri, in quanto queste eventuali misure potrebbero a loro volta essere oggetto, da parte della Commissione, delle procedure previste dall'articolo 93 del trattato (sentenza della Corte di giustizia del 22 marzo 1977, causa 78/76 Steinike & Weinlig/Germania) <sup>(1)</sup>. D'altro canto dalle informazioni in possesso della Commissione, risulta che nessuno Stato membro, oltre alla Germania, ha organizzato un simile regime di ammortamenti straordinari. Sono altresì ininfluenti sulla natura di aiuto il fatto che esisterebbero misure fiscali analoghe nei paesi terzi, il che oltretutto non è affatto accertato, o che il «comitato dei saggi», nominato dalla Commissione, le cui conclusioni tuttavia non la vincolano minimamente, abbia auspicato iniziative rivolte a favorire un ammortamento accelerato degli aerei negli Stati membri della Comunità, dato che la misura in questione favorisce solo talune imprese [sentenza della Corte di giustizia del 7 giugno 1988, causa 57/86, Grecia/Commissione] <sup>(2)</sup>.

È importante a questo riguardo ricordare una precedente pronuncia della Corte secondo la quale, se fissando un tasso di risconto preferenziale a favore di taluni prodotti, uno Stato membro si fosse proposto di avvicinare questo tasso a quello praticato negli altri Stati membri, non sottrarrebbe alla misura in questione il carattere di aiuto [sentenza della Corte di giustizia del 10 dicembre 1969, cause riunite 6 e 11/69 Commissione/Francia] <sup>(3)</sup>.

È di conseguenza necessario esaminare la misura in questione alla luce delle disposizioni dell'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato e dell'articolo 61, paragrafi 2 e 3, dell'accordo SEE.

## VI

Le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 2 del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 2 dell'accordo SEE non si applicano al meccanismo dell'articolo 82 f) in quanto non si tratta né di un aiuto di carattere sociale concesso a singoli consumatori, né di un aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. Non si tratta nemmeno di un aiuto concesso all'economia di talune regioni tedesche che hanno subito un pregiudizio dalla precedente divisione del paese in quanto esso riguarda tutto il territorio tedesco. Le autorità tede-

sche d'altronde non hanno affatto invocato questa disposizione.

Le disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato e dell'articolo 61 paragrafo 3, lettere a) e c) dell'accordo SEE, nella parte che disciplina gli aiuti regionali, non possono trovare applicazione nella fattispecie in quanto l'aiuto non è destinato a favorire lo sviluppo di talune regioni economiche. In effetti, come ricordato sopra, esso presenta il carattere di un aiuto settoriale che si applica uniformemente all'insieme del territorio tedesco, paese che figura, fra l'altro, fra gli Stati membri più prosperi della Comunità. Nemmeno le disposizioni della lettera b) dei paragrafi citati possono trovare applicazione in quanto l'aiuto in questione non è diretto a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia tedesca.

Nelle loro osservazioni, le autorità tedesche e due degli altri interessati chiedono di applicare all'ammortamento straordinario dell'articolo 82 f) le deroghe previste dalle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo SEE in quanto promuove la realizzazione di un importante progetto europeo, nonché previste dalle disposizioni della lettera c) dei suddetti paragrafi nella parte che disciplina gli aiuti settoriali. A questo riguardo, esse affermano che si tratterebbe di un aiuto agli investimenti destinato a promuovere l'acquisto di apparecchi nuovi e poco inquinanti e a favorire l'industria aeronautica europea. Esse evidenziano inoltre la necessità del sostegno da fornire all'aviazione civile europea o allo sviluppo del trasporto aereo internazionale.

Tuttavia la Commissione non ritiene che l'aiuto fiscale in questione possa essere considerato compatibile ai sensi delle disposizioni richiamate dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere b) e c) e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettere b) e c) dell'accordo SEE. In effetti, essa osserva anzitutto che l'aiuto in questione non riguarda un progetto o un programma precisi, e tanto meno che esso è esplicitamente riservato all'acquisto di aeromobili di un tipo particolare o dotati di caratteristiche specifiche sotto il profilo della tutela ambientale. Inoltre, i vari obiettivi o effetti positivi della misura, come vengono illustrati dalle autorità tedesche e dagli altri interessati, appaiono soprattutto come conseguenze di una misura presa unilateralmente dallo Stato tedesco al di fuori di qualsiasi quadro d'azione comunitario. Ora, per quanto riguarda l'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato e l'articolo 61, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo SEE, in cui è questione di un importante progetto di comune interesse, la Commissione ha stabilito come condizione necessaria e preliminare per poterne beneficiare il soddisfacimento simultaneo dei quattro seguenti criteri:

- l'aiuto deve promuovere un progetto. Il termine «promuovere» sottintende un'azione che contribuisce alla realizzazione del progetto;
- deve trattarsi di un progetto concreto, preciso e ben definito;
- il progetto deve essere importante dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo. Quest'ultimo requisito è di particolare rilevanza;

<sup>(1)</sup> Racc. 1977, pag. 595, punto 24 della motivazione.

<sup>(2)</sup> Racc. 1988, pag. 2855, punto 10 della motivazione.

<sup>(3)</sup> Racc. 1969, pag. 523 punto 21 della motivazione.

— il progetto deve essere «di comune interesse europeo» e, in quanto tale, servire all'insieme dell'Unione.

Nella fattispecie, gli elementi evidenziati dalle autorità tedesche, anche supponendo che si possano considerare «progetto», non appaiono in particolare né precisi, né ben definiti. La misura in questione di conseguenza non può beneficiare delle disposizioni citate.

Successivamente, per quanto riguarda più in particolare l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato e l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE, nella parte che disciplina gli aiuti settoriali, la limitazione del campo d'applicazione dell'aiuto, da un lato ai soli vettori aerei assoggettati all'imposta e aventi la sede principale in Germania, dall'altro ai soli aeromobili destinati ai trasporti internazionali, conduce in ogni caso a concludere, nella fattispecie, che le condizioni degli scambi sono alterate in misure contraria all'interesse comune, tenuto conto dell'importanza crescente dei traffici per via aerea nel mercato comune liberalizzato dell'aviazione civile. Bisogna ricordare che grazie al terzo pacchetto aereo si conclude la liberalizzazione del settore dell'aviazione civile intracomunitaria intrapresa da diversi anni. Esso pone in essere un mercato interno unico al cui corretto funzionamento nuoce un regime fiscale di favore introdotto a vantaggio delle compagnie di un solo Stato membro. D'altronde, nella comunicazione relativa all'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato e dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione<sup>(1)</sup>, la Commissione ha rigorosamente definito le condizioni alle quali un aiuto concesso ad una compagnia aerea può essere considerato compatibile con il comune interesse ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Tale possibilità esiste solo per gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, a condizione che tali interventi siano parte integrante di un programma di misure adeguate dirette a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria e la competitività delle imprese in questione in tempi ragionevoli. Nel presente caso, l'aiuto non è affatto diretto a permettere il salvataggio di un'impresa particolare e non affianca alcun piano di ristrutturazione o di risanamento di una o più imprese chiaramente individuate.

Dalle considerazioni che precedono consegue che l'aiuto in questione non rientra in nessuno dei casi previsti dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato e dall'articolo 61, paragrafi 2 e 3, dell'accordo SEE. È quindi opportuno imporre alla Germania di rinunciare a mantenere la suddetta misura che è incompatibile con il mercato comune.

Infine, va revocata la decisione della Commissione del 29 novembre 1995, notificata alle autorità tedesche il 15 dicembre 1995, avente il medesimo oggetto, poiché la

versione tedesca di tale decisione, identica nel merito alla presente, contiene numerosi errori redazionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La misura che proroga dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1999, l'articolo 82 f) del regolamento tedesco «Einkommensteuereinführungsgesetz» che istituisce un meccanismo di ammortamento straordinario a favore degli aeromobili, costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, a norma dell'articolo 92 del trattato e dell'articolo 61 dell'accordo SEE.

#### *Articolo 2*

La Germania è tenuta a sopprimere, a decorrere dal 1° gennaio 1995, la misura di aiuto menzionata all'articolo 1.

#### *Articolo 3*

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione la Germania informa la Commissione delle misure da essa adottate per conformarvisi.

#### *Articolo 4*

Il procedimento è chiuso nella parte relativa alle disposizioni della normativa tributaria tedesca di cui all'articolo 1, nel testo vigente fino al 31 dicembre 1994.

#### *Articolo 5*

La decisione della Commissione del 29 novembre 1995, notificata alle autorità tedesche il 15 dicembre 1995, è revocata.

#### *Articolo 6*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1996.

*Per la Commissione*

Neil KINNOCK

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. C 350 del 10. 12. 1994, pag. 5.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1996

**che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° febbraio 1995 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi**

(96/370/Euratom, CECA, CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2963/95<sup>(2)</sup>, e, in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,

considerando che, con il regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 578/96 del Consiglio<sup>(3)</sup>, sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° gennaio 1995 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che è opportuno adeguare, con effetto dal 1° febbraio 1995, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

*Articolo unico*

Con efficacia dal 1° febbraio 1995, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Hans VAN DEN BROEK

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori con efficacia al 1° febbraio 1995
Angola	151,9800000
Malawi	27,2500000
Messico	66,5200000
Suriname	36,9000000
Turchia	56,3600000

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 310 del 22. 12. 1995, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 83 del 2. 4. 1996, pag. 4.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 7 giugno 1996

**che adegua i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° marzo 1995 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi**

(96/371/Euratom, CECA, CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2963/95<sup>(2)</sup>, e, in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,considerando che, con il regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 578/96 del Consiglio<sup>(3)</sup>, sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° gennaio 1995 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttivi<sup>(4)</sup>, conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare, con effetto dal 1° marzo 1995, taluni di detti coefficienti correttivi, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispon-

dente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

*Articolo unico*

Con efficacia dal 1° marzo 1995, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Hans VAN DEN BROEK

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 310 del 22. 12. 1995, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 83 del 2. 4. 1996, pag. 4.<sup>(4)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 54-63.

## ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori con efficacia al 1° marzo 1995
Angola	187,1900000
Bulgaria	39,7100000
Madagascar	43,5300000
Malawi	29,0800000
Nigeria	111,5600000
Papuasia-Nuova Guinea	93,0900000
Polonia	75,7700000
Suriname	30,6200000
Tanzania	42,1100000
Turchia	56,1800000
Ukraina	77,9500000
Ungheria	79,2100000
Uruguay	87,0700000
Venezuela	50,2700000

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1996

che adegua i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° aprile 1995 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

(96/372/Euratom, CECA, CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2963/95<sup>(2)</sup>, e, in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,

considerando che, con il regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 578/96 del Consiglio<sup>(3)</sup>, sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° gennaio 1995 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttivi<sup>(4)</sup>, conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare, con effetto dal 1° aprile 1995, taluni di detti coefficienti correttivi, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispon-

dente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

*Articolo unico*

Con efficacia dal 1° aprile 1995, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Hans VAN DEN BROEK

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 310 del 22. 12. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 83 del 2. 4. 1996, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 54-63.

## ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori con efficacia al 1° aprile 1995
Angola	149,9300000
Burundi	85,2200000
Colombia	63,1200000
Gana	42,6900000
Guinea Bissau	57,5500000
Kazakistan	88,9600000
Messico	39,9100000
Mozambico	58,2700000
Repubblica del Capo Verde	70,6800000
Romania	39,6000000
Sudan	42,0700000
Suriname	32,8000000
Turchia	56,0600000
Zambia	65,4900000

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1996

che adegua i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° maggio 1995 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

(96/373/Euratom, CECA, CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2963/95<sup>(2)</sup>, e, in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,

considerando che, con il regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 578/96 del Consiglio<sup>(3)</sup>, sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° gennaio 1995 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttivi<sup>(4)</sup>, conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare, con effetto dal 1° maggio 1995, taluni di detti coefficienti correttivi, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispon-

dente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5% rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

*Articolo unico*

Con efficacia dal 1° maggio 1995, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Hans VAN DEN BROEK

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 310 del 22. 12. 1995, pag. 1.

(<sup>3</sup>) GU n. L 83 del 2. 4. 1996, pag. 4.

(<sup>4</sup>) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 54-63.

*ALLEGATO*

Sedi di servizio	Coefficienti correttori con efficacia al 1° maggio 1995
Angola	151,5300000
Cina	68,6100000
Congo	92,2000000
Costa Rica	57,4400000
Malawi	28,8700000
Messico	36,4800000
Nigeria	29,3000000
Suriname	32,9900000
Ungheria	73,8500000

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1996

**che adegua i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° giugno 1995 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi**

(96/374/Euratom, CECA, CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2963/95 <sup>(2)</sup>, e, in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,

considerando che, con il regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 578/96 del Consiglio <sup>(3)</sup>, sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° gennaio 1995 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttivi <sup>(4)</sup>, conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare, con effetto dal 1° giugno 1995, taluni di detti coefficienti correttivi, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispon-

dente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

*Articolo unico*

Con efficacia dal 1° giugno 1995, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Hans VAN DEN BROEK

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 310 del 22. 12. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 83 del 2. 4. 1996, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 54-63.

## ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori con efficacia al 1° giugno 1995
Angola	157,9900000
Brasile	68,5500000
Camerun	74,0000000
Gana	40,1700000
Messico	45,6400000
Mozambico	50,0800000
Polonia	74,7900000
Repubblica dominicana	64,4400000
Romania	37,8700000
Sudan	35,4300000
Suriname	32,5200000
Turchia	56,6400000
Uruguay	81,9300000
Venezuela	49,0200000
Zimbabwe	43,0700000

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 10 giugno 1996

**relativa all'esecuzione di prove e analisi comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di talune specie ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 92/33/CEE del Consiglio**

(96/375/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 95/25/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando che, ai sensi della direttiva suddetta, negli Stati membri verranno effettuate prove o, se del caso, analisi su campioni al fine di verificare che le piantine di ortaggi o i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, elencati in detta direttiva soddisfino i requisiti e le condizioni di cui alla direttiva stessa;

considerando che è indispensabile a tal fine, particolarmente nelle fasi iniziali di applicazione della direttiva, assicurare un'adeguata rappresentatività dei campioni oggetto delle prove o analisi per le diverse zone di produzione nell'intera Comunità, almeno per alcune colture selezionate;

considerando che è pertanto necessario effettuare nel 1996-1997 prove e analisi comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di *Allium Porrum* L.;

considerando che tali prove e analisi saranno utilizzate per armonizzare, in primo luogo, i metodi tecnici di esame

dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di tali specie;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*Nel corso del 1996-1997 verranno effettuate prove e analisi comunitarie sui materiali di moltiplicazione e le piantine di *Allium Porrum* L.*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 36 del 16. 2. 1995, pag. 34.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1996

relativa all'esecuzione di prove e analisi comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di talune specie ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 91/682/CEE del Consiglio

(96/376/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 95/19/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando che, ai sensi della direttiva suddetta, negli Stati membri verranno effettuate prove o, se del caso, analisi su campioni al fine di verificare che i materiali di moltiplicazione o le piante ornamentali delle specie elencate in detta direttiva soddisfino i requisiti e le condizioni di cui alla direttiva stessa;

considerando che è indispensabile a tal fine, particolarmente nelle fasi iniziali di applicazione della direttiva, assicurare un'adeguata rappresentatività dei campioni oggetto delle prove o analisi per le diverse zone di produzione nell'intera Comunità, almeno per alcune colture selezionate;

considerando che è pertanto necessario effettuare nel 1996-1997 prove e analisi comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di Rosa;

considerando che tali prove e analisi saranno utilizzate per armonizzare, in primo luogo, i metodi tecnici di esame

dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di tali specie;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nel corso del 1996-1997 verranno effettuate prove e analisi comunitarie sui materiali di moltiplicazione e le piantine di Rosa.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 28 del 7. 2. 1995, pag. 10.